

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 61/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 14 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° marzo 1977, con il quale la Lega navale italiana è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995, 1996 e 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombenza, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995, 1996 e 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Ernesto Basile

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 5 agosto 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Franco Miele)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA PER
GLI ESERCIZI 1995, 1996 E 1997

S O M M A R I O

1. — Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. — Finalità e ordinamento	»	14
3. — Personale	»	16
4. — I risultati della gestione	»	19
5. — La gestione delle Sezioni e delle Delegazioni	»	32
6. — Considerazioni sull'attività istituzionale	»	37
7. — Conclusioni	»	39

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

L'ente beneficia di un contributo ordinario a carico del bilancio dello Stato ed è sottoposto alla vigilanza dei ministeri della Difesa e dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art. 5 dello statuto approvato con D.P.R. 18 maggio 1985 n. 581, ed al controllo della Corte dei conti, a norma degli artt. 2 e 3 della legge n. 259 del 1958 (D.P.R. 1 agosto 1977 n. 2719) in quanto preposto a servizi di pubblico interesse (legge 20 marzo 1975 n. 70, tabella IV).

Con precedente relazione la Corte ha riferito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1994 con determinazione n. 69/95 del 21 novembre 1995 trasmessa al Parlamento il 13 dicembre 1995.

2. Finalità e ordinamento

2.1 L'attuale Statuto della Lega navale (d.P.R. n. 581 del 1985), fa riferimento, oltre che alla tradizionale finalità di diffondere, in particolare tra i giovani, l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, allo sviluppo di attività culturali, naturalistiche, sportive e didattiche; alla pratica del diporto e delle altre attività nautiche; nonchè alla tutela dell'ambiente marino e delle acque interne.

La Lega è Ente Associativo, la cui struttura centrale è costituita dalla Presidenza nazionale, comprendente la Direzione generale articolata in due Reparti dei quali fanno parte sette Uffici ed i Centri nautici di Ferrara (Lido delle Nazioni), Sabaudia e Taranto. A norma dell'art. 5 del relativo Regolamento, la Direzione dei Centri nautici è affidata a soci ai quali l'Ente non ha ritenuto di poter attribuire, in mancanza di un rapporto d'impiego, la veste di funzionari delegati.

Alla Presidenza si affianca una struttura periferica composta dalle associazioni privatistiche, denominate Sezioni della Lega navale italiana, quando il numero degli iscritti è superiore a cento, e Delegazioni L.n.i., quando il numero degli iscritti è compreso tra i venticinque ed i cento.

Alla fine del 1997 risultavano costituite 122 Sezioni e 64 Delegazioni, aventi un numero complessivo di 51.988 soci, con un aumento di 6.763 unità rispetto al 31 dicembre 1994.

2.2 - Sono organi centrali della Lega navale:

- il Presidente nazionale, che ne ha la rappresentanza legale, presiede il Consiglio direttivo ed ha la facoltà di nominare, per ogni Regione o per più Regioni limitrofe, un Delegato regionale con funzioni ausiliarie e di consulenza della Presidenza nazionale ed il compito di curare i rapporti della Lega con le autorità locali, di coordinare le attività delle Sezioni e Delegazioni e di proporre la costituzione, la trasformazione o lo scioglimento;
- il vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- l'Assemblea generale dei soci, che stabilisce le linee programmatiche e delibera le modifiche statutarie in materie di generale interesse su proposta del Consiglio direttivo o delle Sezioni;

- il Consiglio direttivo nazionale, organo deliberativo dell'ente, composto dal Presidente e vice Presidente nazionale e da un rappresentante di ciascun ministero vigilante e da nove rappresentanti delle Sezioni;
- il Direttore generale, statutariamente definito organo esecutivo dell'associazione, il cui contratto quinquennale è stato rinnovato da ultimo, con decorrenza 1 febbraio 1994;
- il Collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Tesoro che lo presiede e da due componenti designati dai ministeri vigilanti;
- il Collegio dei Probiviri.

Analoghi sono gli organi statutari delle Sezioni (Presidente, Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Collegi dei Revisori e dei Probiviri), mentre quelli previsti per le Delegazioni sono limitati al Presidente ed all'Assemblea dei soci, in ragione del carattere transitorio di tali strutture, destinate a divenire Sezioni al superamento del numero di cento soci.

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute modifiche nella composizione degli organi di amministrazione e di revisione nonchè del Collegio dei Probiviri¹.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente ha durata triennale; l'ultima nomina risale rispettivamente al 26 ottobre 1995 ed al 14 luglio 1995.

La nomina del Direttore Generale ha la durata di cinque anni; l'ultima nomina risale al febbraio 1994.

2.3 - Negli anni sono state deliberate alcune variazioni e integrazioni alle disposizioni del regolamento annesso allo Statuto, essenzialmente intese a rendere più agevole l'interpretazione e l'applicazione, in materia di associazione triennale (art. 6 par. 2) e vitalizia (art. 7 n. 4); di attestazione di nomina dei delegati regionali (art. 19 n. 2); di assemblea di Sezione, rinnovo cariche sociali ed approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo delle Sezioni (art. 25 par. 1, 2, 5; art. 25 n. 4); di adempimenti in caso di avvicendamento del Presidente in corso d'esercizio (art. 26 n. 4); di verbalizzazione e comuni-

¹ Ai componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri spetta unicamente un gettone di presenza di L.30.000 lorde a seduta.

cazione alla Presidenza nazionale delle nuove nomine (art. 27 n. 5); di verbalizzazione dei deliberati del Consiglio direttivo di sezione (art. 28 n. 7); nonchè di attestazione ai Commissari straordinari nominati dalla Presidenza nazionale (art. 31 n. 2).

2.4 - La gestione dell'Ente è stata seguita dal puntuale riscontro del Collegio di revisione, documentato dai verbali relativi alle verifiche di cassa e dai riscontri eseguiti e regolarmente trasmessi alla Corte, che attestano la regolarità delle scritture contabili e dei consuntivi in esame.

3. Personale

La dotazione organica dell'ente - quantificata in 20 unità, oltre al Direttore generale, nel 1991 - è stata provvisoriamente rideterminata dal Consiglio direttivo (determinazione n. 1447 del 21 aprile 1995), a norma dell'art. 5 comma VI della legge 24 dicembre 1993 n. 567, in 9 unità, oltre al Direttore generale.

Il Consiglio ha, peraltro, contestualmente proposto ai sensi dell'art. 22 comma 16 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di elevare l'organico a 14 unità, tenendo conto degli attuali carichi di lavoro.

Tale proposta non è stata condivisa dal ministero del Tesoro, che ha ritenuto congruo un organico limitato a 12 unità. La Lega ha, tuttavia, ribadito la richiesta, sulla quale si attende ancora una pronuncia definitiva, oltre che dal Tesoro, dal Dipartimento della Funzione pubblica e dai ministeri vigilanti.

Nel valutare le effettive occorrenze dell'ente, va, comunque, considerato che, da molti anni, la Lega si avvale, per sopperire alla cronica carenza di personale, dell'opera prestata dai soci, quali collaboratori volontari, come consentito dall'art. 92 comma III dello Statuto.

Alla fine del 1997, risultavano complessivamente in servizio nei ruoli della Lega 8 dipendenti, oltre al Direttore generale assunto con contratto quinquennale.

L'onere sostenuto per il trattamento economico del personale risulta, nel 1997 pari a L.570 milioni², con un aumento del costo medio da 54,2 milioni per il 1995 a 71,25 milioni per il 1997, dovuto soprattutto all'applicazione del nuovo contratto di lavoro.

² In tale importo sono comprese le competenze del Direttore Generale.